

REPUBLICA ITALIANA

Sent. n. 10929/05  
Rep. n. 9873/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIII CIVILE

In persona dei seguenti magistrati:

dr.ssa Carmen D'Ambrosio  
dr.ssa Maria Gabriella Mennuni  
dr.ssa Cesira D'Anella

Presidente  
Giudice  
Giudice rel

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG 42275/05

Promossa da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] con studio in [redacted] in forza di procura speciale alle liti in atti  
attore

CONTRO

[redacted]  
Rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], con studio in [redacted] in forza di procura speciale alle liti in atti

Convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.6.2005 [redacted] proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso in data 8.5.2005 con cui il giudice del Tribunale di

Milano aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rifissazione del termine per l'inizio dell'esecuzione.

Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza collegiale venivano notificati al [REDACTED] che si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 10.10.2005 al termine della discussione orale il Tribunale pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo di seguito trascritto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta.

Invero l'istanza di rifissazione dell'esecuzione è stata depositata in data 2.5.2005, ovvero dopo che il termine per l'inizio dell'esecuzione (fissato al 26.2.2005) era già decorso.

Secondo il costante orientamento del Tribunale l'istanza di differimento del termine per l'inizio dell'esecuzione può essere presentata, a pena di inammissibilità, soltanto prima che sia maturato il predetto termine, in quanto esso ha natura di termine dilatorio.

In ogni caso, ove parte conduttrice avesse voluto sollevare opposizione avverso la data fissata per l'inizio dell'esecuzione, avrebbe dovuto avvalersi del nuovo strumento processuale previsto dal predetto art. 56 L. 392/78 (opposizione al Tribunale in composizione collegiale) anziché formulare istanza di rifissazione del termine per l'esecuzione.

Ricorrono giusti motivi, vista la natura della controversia, per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

RIGETTA

L'opposizione

COMPENSA


Le spese di giudizio.

Milano 10.10.2005

Il giudice est.



Il Presidente



SEGRETERIA